

Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.03.2009

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto del regolamento) Art. 2 (Ambito di applicazione del regolamento) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Classificazione dei rifiuti) Art. 5 (Principi generali e criteri di comportamento) Art. 6 (Attività di competenza del Comune) Art. 7 (Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati) Art. 8 (Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e tipologie di rifiuti) Art. 9 (Divieti e criteri di comportamento) Art. 10 (Ordinanze contingibili ed urgenti) TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFI	345 e di particolari55
8	
Art. 11 (Condizioni di assimilabilità)Art. 12 (Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti ur TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	bani) 9
INTERNI ED ASSIMILABILI	10
Art. 13 (Luogo di detenzione)	10 10 ferenziata) 11 12 - FORSU)
Art. 19 (Raccolta differenziata a domicilio della frazione plastica). Art. 20 (Raccolta differenziata a domicilio della frazione multimate barattolame) Art. 21 (Raccolta differenziata a domicilio di altre frazioni di rifiuto Art. 22 (Raccolta differenziata mediante contenitori stradali ad es ecologiche). Art. 23 (Raccolta differenziata nel Centro Comunale di raccolta) Art. 24 (Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per Art. 25 (Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero) Art. 26 (Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti) Art. 27 (Conferimento degli oli e grassi commestibili) Art. 28 (Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori au Art. 29 (Conferimento di medicinali scaduti)	
Art. 35 (Organizzazione del trasporto)	21 21

Art. 36 (Compostaggio domestico)	
Art. 41 (Applicazione)	C
25	
Art. 42 (Definizione)	
Art. 49 (Aree di sosta temporanea per campers, roulottes e simili) 27 Art. 50 (Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie)	
Art. 55 (Asporto di scarichi abusivi) 29 Art. 56 (Carogne animali) 29 Art. 57 (Sgombero della neve) 29 Art. 58 (Altri servizi) 30	
itolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI32	
Art. 59 (Tassa - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)	
LLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI34	+
LLEGATO B - SANZIONI35	
LLEGATO C - CALENDARIO RACCOLTE38	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze eccetera specificati all'articolo 185 e dell'articolo 181-bis del suddetto decreto.

Art. 2 (Ambito di applicazione del regolamento)

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3 (Finalità)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4 (Classificazione dei rifiuti)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come specificato all'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 183 del suddetto decreto.

Art. 5 (Principi generali e criteri di comportamento)

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere e attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il Comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata sia attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Art. 6 (Attività di competenza del Comune)

Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006, i seguenti servizi e attività

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;

- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti cimiteriali;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato.

Art. 7 (Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati)

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8 (Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti)

I produttori e i detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati nonché a provvedere a proprie spese alla loro adeguata e distinta gestione, stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9 (Divieti e criteri di comportamento)

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati nei luoghi predisposti a tale scopo (cassone scarrabile presso il Centro di raccolta) o in caso di raccolta domiciliare, secondo le indicazioni fornite all'utente dal Servizio Ambiente al momento della prenotazione telefonica.

E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I rifiuti per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscelazioni che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il Comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il Comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10 (Ordinanze contingibili ed urgenti)

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Le ordinanze sono comunicate, oltre che al Prefetto, anche al Gestore del servizio pubblico e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 (Condizioni di assimilabilità)

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (ALLEGATO A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

➤ **Criterio assoluto**: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 18 kg/m² anno o 0,072 m³/m² anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a 18 kg/m² anno o in 0,072 m³/m² anno.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

<u>La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a 1,5 kg/m2.</u>

Art. 12 (Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani)

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 (Luogo di detenzione)

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14 (Modalità di raccolta)

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta nel Centro Comunale di raccolta (piattaforma ecologica);
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato (a titolo d'esempio: Raccolta con contenitori stradali o isole ecologiche) potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15 (Raccolta domiciliare)

La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati tra l'utente e il gestore.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque con un anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta non superiore a otto (8) ore, per coloro che usufruiscono della raccolta a filo strada.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento una volta svuotati deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta. In particolari casi, ove le condizioni lo consentano, il gestore del servizio può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali è programmata la raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Data la particolare natura di alcune aree del territorio è possibile che la raccolta avvenga all'interno di alcune aree private, al fine di evitare che un eccessivo accumulo di rifiuti all'esterno di tali proprietà possa comportare un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'area circostante o creare intralcio alla circolazione pedonale e stradale. L'accesso a tali aree potrà comportare il ricorso all'utilizzo di chiavi e/o telecomandi, previo rilascio di apposita liberatoria da parte del privato stesso o del relativo amministratore protempore.

Art. 16 (Raccolta domiciliare della frazione residua - secca non differenziata)

La raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti (ovvero della frazione secca non differenziata) è prevista sia per utenze domestiche che per attività.

Tale tipologia di rifiuto deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituti da sacchi in polietilene rigenerato della capacità di 80 – 120 litri di colore grigio traslucido, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, e il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

La frequenza di raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani è settimanale; le frequenze di raccolta nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono riportati in ALLEGATO C; gli orari e frequenze diverse da quelle riportate in tabella possono essere stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative, di

peculiarità territoriali, della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato, solo previo accordo con il Comune e dopo adeguata campagna informativa all'utenza.

Salvo differenti disponibilità del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 17 (Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone)

La raccolta a domicilio di carta e cartone è prevista sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta e cartone da imballaggio (tipo carta da pacco, sacchetti di carta, scatole e scatolette di cartone) libri, quaderni, fogli di carta pulita, cartoni per alimenti senza residui, opuscoli, buste di carta, ecc....

Non devono essere conferiti la carta oleata, chimica e la cartacarbone, la carta sporca con sostanze di ogni genere.

La carta poliaccoppiata (tipo cartone del latte e dei succhi di frutta) può essere conferita, previo accordo con l'impianto finale di recupero e dopo adeguata campagna di informazione/formazione rivolta all'utenza.

Il conferimento della frazione carta e cartone avviene generalmente mediante lo svuotamento di sacchi in polietilene rigenerati della capacità di 80 – 120 litri di colore azzurro, da rendere all'utente dopo lo svuotamento.

Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento può essere altresì effettuato in contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento può avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso (nella fattispecie sono attualmente in uso bidoni carrellati di colore azzurro da 240 litri).

Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati, preferibilmente imballati con spago, ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

La frequenza di raccolta a domicilio della frazione carta e cartone è settimanale; le frequenze di raccolta nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono riportati in ALLEGATO C; gli orari e frequenze diverse da quelle riportate in tabella possono essere stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative, di peculiarità territoriali, della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato, solo previo accordo con il Comune e dopo adeguata campagna informativa all'utenza.

Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 18 (Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica - FORSU)

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista sia per utenze domestiche che per attività.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile, ovvero putrescibile, dei rifiuti, costituita per esempio da scarti e avanzi di provenienza alimentare, di cucine e mense, cotti o crudi (come pelli, carni cotte e crude, ossa e lische di pesce, scarti e filtri di caffè, tè, camomilla e tisane, scarti di frutta e verdura, bucce, gusci di noci, di uova ecc..., pezzi di carta assorbente bagnata, tovaglioli e fazzoletti di carta solo se non colorati, cibi avariati e/o scaduti), con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli commestibili esausti.

Per le unità familiari singole o condomini fino a quattro (4) unità abitative il conferimento viene effettuato in bidoni monofamiliari.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno cinque (5) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso (nella fattispecie sono attualmente in uso bidoni carrellati di colore verde da 120 e da 240 litri).

Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile. E' assolutamente vietato l'uso di sacchetti in plastica.

La frequenza di raccolta a domicilio della frazione organica è settimanale nel periodo invernale (dal 16/9 al 14/6) e bisettimanale nel periodo estivo (dal 15/6 al 15/9); le frequenze di raccolta nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono riportati in ALLEGATO C; gli orari e frequenze diverse da quelle riportate in tabella possono essere stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative, di peculiarità territoriali, della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato, solo previo accordo con il Comune e dopo adeguata campagna informativa all'utenza.

Salvo differenti disponibilità del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 19 (Raccolta differenziata a domicilio della frazione plastica)

La raccolta a domicilio della frazione plastica è prevista sia per utenze domestiche che per attività.

Tale tipologia di rifiuto deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituti da sacchi in polietilene rigenerato della capacità di 80 – 120 litri di colore giallo.

All'interno del sacco devono essere conferiti esclusivamente imballaggi in plastica puliti quali flaconi di detersivi per l'igiene della casa (lavapiatti, lavavetri ecc...), flaconi di detersivi per l'igiene della persona (shampoo, balsamo, sapone liquido, bagnoschiuma, cosmetici ecc...), bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte ecc... tappi compresi, vaschette, scatolette, e barattoli, per alimenti e non, buste e sacchetti per alimenti e non, sacchetti della spesa, pellicole trasparenti, vaschette per alimenti in polistirolo solo se di piccole dimensioni e pulite).

Non devono essere conferiti il cellophane e il polistirolo in grandi dimensioni, che devono invece essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

La frequenza di raccolta a domicilio della frazione plastica è quindicinale; le frequenze di raccolta nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono riportati in ALLEGATO C; gli orari e frequenze diverse da quelle riportate in tabella possono essere stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative, di peculiarità territoriali, della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato, solo previo accordo con il Comune e dopo adeguata campagna informativa all'utenza.

Salvo differenti disponibilità del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 20 (Raccolta differenziata a domicilio della frazione multimateriale vetro e barattolame)

La raccolta a domicilio della frazione multimateriale vetro e barattolame è prevista sia per utenze domestiche che per attività.

Per le unità familiari singole o condomini fino a sei (6) unità abitative il conferimento viene effettuato in contenitori rigidi (ad secchielli, cassette in legno) o in bidoni monofamiliari. Ai fini del conferimento è assolutamente vietato l'uso di sacchetti in plastica.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sette (7) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso (nella fattispecie sono attualmente in uso bidoni carrellati di colore marrone da 240 litri).

Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti <u>imballaggi puliti</u> in vetro di qualsiasi colore quali bottiglie, bicchieri, barattoli, frammenti di lastre di

vetro ecc... e in metallo quali tutti i barattoli, le scatolette e le lattine di ferro e alluminio per alimenti e non, (ad es. scatolette del tonno, dei pelati, delle verdure, lattine di bibite ecc...).

La frequenza di raccolta a domicilio della frazione multimateriale vetro e barattolame è quindicinale; le frequenze di raccolta nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono riportati in ALLEGATO C; gli orari e frequenze diverse da quelle riportate in tabella possono essere stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative, di peculiarità territoriali, della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato, solo previo accordo con il Comune e dopo adeguata campagna informativa all'utenza.

Salvo differenti disponibilità del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 21 (Raccolta differenziata a domicilio di altre frazioni di rifiuto)

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal gestore del servizio in accordo con il Comune.

Art. 22 (Raccolta differenziata mediante contenitori stradali ad es. isole ecologiche).

Al fine di favorire e rendere più agevole ed efficace la raccolta differenziata, in aggiunta ai prelievi a domicilio di cui ai precedenti articoli, può essere previsto l'impiego di contenitori stradali, ubicati in isole ecologiche, per la raccolta della carta, del vetro, delle lattine di alluminio e del barattolame in banda stagnata, nonché di eventuali ulteriori tipologie di rifiuto che il Comune, sentito il gestore ritenesse utile raccogliere in modo differenziato. In ogni isola ecologica possono essere previsti uno o più contenitori per tipologia di materiale raccolto, o solo per alcune tipologie.

Nel contesto di ogni singola isola ecologica i contenitori sono posti a livello stradale ed in posizione di facile accesso per i mezzi di raccolta onde evitare, nelle operazioni relative, dispersioni di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

Sono ammessi eventuali contenitori installati su area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile il posizionamento su area pubblica o, nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede

stradale fermo restando che in tale ipotesi valgono le regole di cui agli articoli 11 e 12.

Il numero e la collocazione delle isole ecologiche è proposto dal gestore del servizio in accordo con il Comune.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Gli stessi divieti valgono per i cestini di cui al successivo articolo 40.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere previste le dislocazioni delle isole ecologiche in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Tutti i contenitori collocati nelle zone adibite alla viabilità ordinaria sono contrassegnati da appositi segnali secondo le norme di sicurezza stradale.

E' vietato intralciare in qualunque modo l'effettuazione ed il corretto svolgimento delle attività di svuotamento e pulizia e delle isole ecologiche.

Art. 23 (Raccolta differenziata nel Centro Comunale di raccolta)

Il Comune di Seriate possiede un Centro di Raccolta Differenziata dei rifiuti ubicato in via Lazzaretto n. 4, la cui realizzazione ed esercizio sono stati autorizzati con D.G.P. n. 29107/644 R.D. del 23/05/96.

Tale struttura, in origine denominata "Stazione Ecologica", è stata successivamente classificata, ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale n. 26 del 12.12.03 e della D.G.R. n. 8/6581 del 13/2/08, come <u>Centro Comunale di Raccolta Differenziata</u>. Il Centro soddisfa i requisiti previsti dalle normative che disciplinano i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il Centro Comunale di Raccolta Differenziata (di seguito denominato Centro) consiste in un'area attrezzata destinata a ricevere in maniera differenziata le singole frazioni omogenee dei rifiuti indicate nel presente capitolo da parte degli utenti allo scopo di offrire una modalità differente di conferimento al servizio pubblico rispetto alla raccolta domiciliare e in particolar modo per quelle frazioni non oggetto di raccolta "porta a porta". Il deposito dei rifiuti presso il Centro è limitato temporalmente e comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e di Centri di Raccolta, in attesa del successivo trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero e senza che vi si compiano operazioni di recupero e/o smaltimento.

Nel Centro possono essere raccolte le seguenti tipologie di rifiuti in:

- a. carta e cartone (codice CER 20.01.01), nonché rifiuti da imballaggi in carta e cartone (codice CER 15.01.01);
- b. plastica (codice CER 20.01.39), nonché rifiuti da imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02);

- c. legno (codice CER 20.01.37* e 20.01.38), nonché rifiuti da imballaggi in legno (codice CER 15.01.03);
- d. metallo (codice CER 20.01.40), nonché rifiuti da imballaggi in metallo (codice CER 15.01.04);
- e. vetro (codice CER 20.01.02), nonché rifiuti da imballaggi in vetro (codice CER 15.01.07);
- f. contenitori etichettati con il simbolo "T" o "FC" (codice CER 15.01.10* e 15.01.11*);
- g. oli e grassi commestibili (codice CER 20.01.25);
- h. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20.01.26*);
- farmaci (codice CER 20.01.31* e 20.01.32);
- sfalci e potature (codice CER 20.02.01);
- k. ingombranti (codice CER 20.03.07);
- cartucce toner esaurite (codice CER 20.03.99);
- m. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuato in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20.01.33* e 20.01.34);
- n. apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20.01.21);
- p. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione derivanti da piccole manutenzioni di abitazioni civili (codice CER 17.09.04 ovvero rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli 170901, 170902, 170903);
- q. abiti e prodotti tessili (codice CER 20.01.10 e 20.01.11);
- r. altre tipologie di rifiuto raccolte sul territorio per le quali sia necessario procedere a una messa in sicurezza temporanea in attesa di conferimento agli impianti finali; in tal caso dovrà esserne data tempestiva comunicazione al R.A. o suo delegato che provvederà a predisporre gli atti di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche;
- s. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del vigente Regolamento Comunale, fermo restando il disposto di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sono escluse dal conferimento presso il Centro le frazioni residua (secco indifferenziato) e organica dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto di raccolta domiciliare.

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le specifiche regole per l'accesso al Centro di raccolta, nonché per lo scarico dei materiali, e di rispettare gli orari di apertura e chiusura della stessa. L'accesso al Centro è riservato ai cittadini residenti nel Comune e alle attività con unità locale ubicata nel Comune, limitatamente per il conferimento dei rifiuti assimilati e potrà essere subordinato alla dimostrazione di tale requisito mediante l'esibizione di idonea documentazione o attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo automatico (tipo tessera magnetica).

L'area del Centro di Raccolta potrà essere videosorvegliata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Di Comune accordo tra il gestore ed il Comune, all'interno del territorio comunale possono essere istituiti e organizzati altri centri multiraccolta ove, nei limiti di cui alla vigente normativa di riferimento e secondo le modalità specifiche concordate tra il gestore e il Comune, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti urbani: rifiuti ingombranti, carta e cartone, vetro, sfalci e ramaglie, materiale ferroso, materiali inerti, contenitori vuoti etichettati con T e/o F, pile, medicinali, imballaggi in plastica, oli alimentari esausti, lattine, oli minerali, accumulatori e/o batterie d'auto, stracci e vestiario, beni durevoli dismessi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, computer, televisori e monitor, stampanti, etc.), lampade al neon, ecc..

Art. 24 (Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi)

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente presso il Centro di Raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 25 (Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero)

Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, è istituita la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, fatte salve le piccole manutenzioni domestiche, che prevede il conferimento da parte degli utenti esclusivamente presso il Centro di Raccolta.

Resta ferma la necessità di stipulare un contratto di smaltimento con il Gestore qualora si tratti di scarti derivanti da attività di giardinaggio effettuata per conto terzi.

E' fatto divieto di conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 26 (Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti)

Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, in via generale deve avvenire da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta.

Il Comune organizza, esclusivamente per le utenze domestiche, un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, su prenotazione, avente cadenza mensile, che attualmente viene effettuato nella giornata del primo mercoledì del mese, non festivo. La raccolta è effettuata tramite il ritiro del rifiuto posizionato all'esterno del fabbricato da parte dell'utenza.

L'utente è tenuto a effettuare la prenotazione nei modi e nei tempi previsti dal Servizio Ambiente, descrivendo al momento della prenotazione la tipologia e la quantità dei rifiuti ingombranti che intende conferire. Il Servizio si riserva di accettare e/o rimandare lo svolgimento della raccolta dei rifiuti ingombranti in funzione del numero di richieste pervenute mensilmente.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti è vietato all'ordinario servizio di raccolta domiciliare.

E' facoltà del Gestore del servizio effettuare interventi di raccolta a domicilio su prenotazione, a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 27 (Conferimento degli oli e grassi commestibili)

E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione collettiva (mense, ristoranti) e più in generale per le attività di somministrazione bevande ed alimenti (bar, tavole calde, fast food etc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo gli stessi direttamente al Centro di raccolta comunale, nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.

Il Comune organizza, esclusivamente per le utenze che ne facciano richiesta, un servizio di raccolta domiciliare degli oli e grassi commestibili esausti, attuato mediante il posizionamento e lo svuotamento di appositi contenitori in numero adeguato all'esigenza del singolo utente (di capacità minima 20 litri, dotati di appositi sistemi di chiusura e rispondenti integralmente ai requisiti di legge).

Art. 28 (Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto)

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire in modo differenziato direttamente al Centro di raccolta comunale gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 29 (Conferimento di medicinali scaduti)

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati direttamente al Centro di raccolta comunale o negli appositi contenitori ubicati sul territorio in corrispondenza delle farmacie, in posizione accessibile al pubblico.

La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 30 (Conferimento di pile esauste)

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate direttamente al Centro di raccolta comunale o negli appositi contenitori ubicati sul territorio, in posizione accessibile al pubblico, in corrispondenza di edifici pubblici e di negozi e attività che le commercializzano.

La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 31 (Conferimento dei rifiuti inerti)

Le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato direttamente al Centro di raccolta comunale modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,5 m³) ovvero di rifiuti misti derivanti esclusivamente da piccole manutenzioni di abitazioni civili operati in ambito domestico (*fai da te*) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Art. 32 (Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)

Nelle more di finalizzazione ed applicazione del D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151 e successive modifiche, i Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da "nuclei domestici" devono essere direttamente conferiti direttamente al Centro di raccolta comunale.

L'utente è tenuto a separare correttamente tali rifiuti secondo i seguenti cinque raggruppamenti:

- RAEE R1 Freddo e Clima (frigoriferi, surgelatori, congelatori, ecc..)
- RAEE R2 Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie ecc...)
- ➤ RAEE R3 -TV e monitor (televisori e monitor ecc..)

- > RAEE R4 IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose)
- RAEE R5 Sorgenti luminose (lampade a scarica tipo neon, ecc...)

Esclusivamente per le utenze domestiche, è possibile chiedere il ritiro a domicilio dei RAEE come rifiuti ingombranti.

Art. 33 (Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani)

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nel Centro di raccolta comunale perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 34 (Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono esclusi da questo Regolamento e regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il gestore del servizio cimiteriale ed il Comune.

Art. 35 (Organizzazione del trasporto)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico e i disagi agli utenti.

Art. 36 (Compostaggio domestico)

Fatte salve le disposizioni comunali già emanate in materia, il Comune promuove il compostaggio domestico al fine della riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 37 (Indumenti e stracci)

Fatte salve le disposizioni comunali già emanate in materia, al fine della riduzione della produzione dei rifiuti, il Comune promuove la raccolta di

indumenti dimessi mediante apposite Convenzioni stipulate con privati, associazioni ecc.., regolarmente iscritte all'Albo Gestori Ambientali qualora e quando dovuto.

Art. 38 (Acquisti GPP)

E' compito del Comune attuare la promozione di azioni volte alla riduzione dei rifiuti alla fonte, a conseguire "buone pratiche" di consumo e di sostenibilità ambientale introducendo strumenti innovativi che siano di esempio anche per il pubblico oltre che di miglioramento dei bilanci economici ed ambientali e della propria immagine verso l'utenza.

Tali azioni possono concretizzarsi in:

- modificazioni delle procedure d'acquisto di beni e servizi a favore di prodotti ottenuti mediante contenimento del consumo energetico, dell'uso delle risorse naturali, della produzione di rifiuti, delle emissioni inquinanti, dei pericoli e dei rischi per l'ambiente e la salute dell'uomo, e attraverso l'ottimizzazione delle "performances" offerte dal bene/servizio;
- copertura del fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 35%, inserendo a tal fine nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni, fermo restando l'obbligo di adempiere ad altre normative.

Art. 39 (Campagne di sensibilizzazione ed informazione)

E' compito del Comune effettuare opportune e mirate campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte a cittadini e imprese operanti sul territorio comunale, allo scopo di incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'attuazione degli acquisti verdi.

Art. 40 (Volantinaggio)

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano è vietato depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro.

E' altresì vietato il lancio e/o affissione di volantini od altro materiale pubblicitario, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei

veicoli, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso dell'avente diritto.

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 41 (Applicazione)

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla Parte IV - Titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 42 (Definizione)

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 43 (Competenze e aree di pertinenza)

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 37 sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;
- e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le rogge pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 44 (Frequenza e modalità del servizio di spazzamento)

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dal Gestore sulla base delle richieste e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta

Art. 45 (Contenitori porta rifiuti)

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizione di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere individuate le dislocazioni dei cestini portarifiuti previsti dal gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione delle aree da servire.

Art. 46 (Pulizia dei mercati)

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale.

Art. 47 (Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi)

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza, collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 48 (Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti)

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 49 (Aree di sosta temporanea per campers, roulottes e simili)

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento, da eventuali ordinanze sindacali e comunque ogni norma in materia igienico sanitaria, e in particolare sono tenuti a mantenere l'area costantemente pulita.

Art. 50 (Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie)

Il Gestore del servizio provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 51 (Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche)

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 52 (Carico e scarico di merci e materiali)

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 53 (Cantieri)

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 54 (Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati)

I luoghi di uso Comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori,

amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 55 (Asporto di scarichi abusivi)

Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 56 (Carogne animali)

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 57 (Sgombero della neve)

Fermo restando quanto stabilito dal vigente Piano di Emergenza Neve, il servizio di sgombero della neve e rimozione del ghiaccio dalle strade pubbliche è regolato da apposito contratto di servizio, secondo le specifiche tecniche predisposte dai competenti Uffici Comunali e annualmente aggiornate.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm., gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni – anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate. Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve.

Eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteorologiche non saranno, comunque, imputabili a negligenza dell'appaltatore del servizio di sgombero neve e rimozione ghiaccio.

Resta l'obbligo per i frontisti:

- a) in caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm. e di eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada.
- b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio;
- c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;
- d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

Art. 58 (Altri servizi)

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 43 sono competenza del Gestore i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;
- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente

- stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) raccolta delle siringhe;
- d) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 59 (Tassa - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tassa deliberata dalle competenti autorità comunali.

E' facoltà del Comune passare al sistema di tariffazione in linea con la normativa vigente.

Art. 60 (Abrogazione del pre-vigente regolamento)

Il vigente "Regolamento per i servizi di nettezza urbana" approvato dal Consiglio Comunale il 19/03/1993 con Deliberazione n. 31, cessa di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 61 (Osservanza di altre disposizioni)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 62 (Sanzioni)

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'ALLEGATO B.

Art. 63 (Accertamento delle infrazioni)

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento è preposto il Corpo di Polizia Locale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo, fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il Comune può avvalersi di altro idoneo personale per effettuare i controlli circa il corretto conferimento dei rifiuti.

Art. 64 (Commissione per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti)

Può essere istituita la Commissione per la Prevenzione e la Riduzione dei rifiuti solidi. Essa è composta da quattro membri:

- dal Sindaco o Assessore delegato
- dal Dirigente del Settore competente o suo delegato
- da un rappresentante del Gestore del servizio
- da un rappresentante degli utenti.

Potranno partecipare, se richiesto dal Presidente, tecnici e esperti del settore in riferimento agli argomenti trattati.

La Commissione ha il compito di promuovere e verificare tutte le iniziative finalizzate alla diminuzione della quantità e pericolosità dei rifiuti e alle modalità di applicazione della tassa.

Art. 65 (Volontariato)

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 66 (Diritto d'accesso)

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.

I consiglieri comunali, tramite il sindaco, potranno ottenere dal Gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 67 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani sulla base del Regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche:

- ◆ Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- ◆ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, cellophane (non se imballaggio terziario);
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ◆ Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- ◆ Pelli e similpelle;
- ◆ Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ◆ Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- ◆ Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ◆ RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.

ALLEGATO B - SANZIONI

Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal presente Regolamento

Articolo	Violazione al regolamento comunale	Sanzione (in €)
Art. 8	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	da 75 a 450
Art. 9 comma 2	Inadempienza alle modalità di conferimento nei punti di prelievo	da 25 a 150
Art. 9 comma 3	Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore	da 25 a 150
Art. 9 comma 5	Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	da 25 a 150
Art. 9 comma 6	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	da 50 a 300
Art. 9 comma 8 lettera a	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	da 50 a 300
Art. 9 comma 8 lettera b	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati e non pericolosi	da 25 a 150
Art. 9 comma 8 lettera c	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi	da 50 a 300
Art. 9 comma 8 lettera d	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani per i quali siano istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero	da 25 a 150
Art. 9 comma 8 lettera e	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	da 25 a 150
Art. 9 comma 8 lettera f	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di materiali metallici o lapidei ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta	da 25 a 150
Art. 9 comma 9	Divieto di cernita dei rifiuti conferiti	da 25 a 150
Art. 9 comma 10	Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai	da 50 a

	servizi	300
Art. 13	13 Detenzione dei rifiuti urbani e speciali	
	assimilati in modo non idoneo	150
Art. 15 comma 2	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi	da 25 a
	da quelli previsti dal servizio di raccolta	150
Art. 15 comma 3	Mancato ritiro dei contenitori nei termini	da 25 a
	stabiliti	150
Art. 15 comma 5	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da	da 25 a
	quelle previste al servizio di raccolta	150
	domiciliare	
Art. 15 comma 5	Conferimento al servizio di raccolta	da 25 a
	domiciliare di rifiuti non idoneamente separati	150
Art. 16 comma 1	Conferimento della frazione residua in modo	da 25 a
	non idoneo (tipologia involucri e chiusura)	150
Art. 16 comma 3	Divieto immissione nei sacchi di residui	da 50 a
	liquidi, infiammabili	300
Art. 16 comma 4	Mancate precauzioni al conferimento di	da 25 a
	oggetti taglienti od acuminati	150
Art. 16 comma 5	Conferimento di sacchi di peso superiore a 12	da 25 a
	kg	150
Art. 16 comma 6	Conferimento della frazione residua, anche se	da 25 a
	debitamente confezionati, in luoghi diversi dai	150
	punti di prelievo previsti	
Art. 17 comma 2 e/o	Conferimento di materiali estranei o non	da 25 a
comma 3	conformi (es. carta sporca,) a quelli previsti	150
	per la raccolta della frazione carta e cartone	
Art. 17 comma 7	Conferimento di imballaggi in cartone	da 25 a
	voluminosi senza adeguata riduzione	150
Art. 10 2	volumetrica o piegatura	4- 50 -
Art. 18 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non	da 50 a
	conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la	300
	raccolta della frazione organica	
Art. 18 comma 5	Conferimento della frazione organica	da 50 a
Art. 16 Comma 3	utilizzando sacchetti in plastica non	300
	biodegradabile (es. sacchetti in plastica)	300
Art. 19 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non	da 25 a
And 15 Commia 2	conformi (es. plastica non conforme) a quelli	150
	previsti per la raccolta della frazione plastica	
Art. 19 comma 3	Conferimento della frazione plastica	da 25 a
	222	1
	utilizzando contenitori non conformi	150
Art. 20 comma 4	utilizzando contenitori non conformi Conferimento di materiali estranei o non	150 da 25 a
Art. 20 comma 4	Conferimento di materiali estranei o non	
Art. 20 comma 4		da 25 a

	multimateriale	
Art. 20 comma 2 e/o comma 3	Conferimento della frazione multimateriale vetro-barattolame utilizzando contenitori non conformi	da 50 a 300
Art. 22 comma 5	Divieto di spostare, danneggiare o ribaltare i contenitori stradali e i cestini	da 50 a 300
Art. 22 comma 8	Divieto di creare intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	da 50 a 300
Art. 24	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	da 50 a 300
Art. 25	Divieto di conferire scarti vegetali, es. sfalci e potature congiuntamente ad altre frazioni	da 50 a 300
Art. 26	Divieto di conferire rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta	da 50 a 300
Art. 43	Impedimento allo svolgimento del servizio di pulizia	da 50 a 300
Art. 45	Divieto di conferire nei, o presso, i cestini portarifiuti rifiuti domestici, speciali o ingombranti	da 25 a 150
Art. 46	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine dei mercati	da 75 a 450
Art. 47	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	da 75 a 450
Art. 48	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti ecc.	da 75 a 450
Art. 50	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	da 25 a 150
Art. 51	Obbligo per chi conduce animali di avere paletta e di rimuovere le deiezioni animali	da 50 a 300
Art. 52	Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico, scarico	da 50 a 300
Art. 53	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri	da 75 a 450
Art. 54	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati	da 75 a 450

ALLEGATO C - CALENDARIO RACCOLTE

Tipolog	ia	Giorno settimanale della raccolta		
		Zona 1	Zona 2	Zona 3
RSU frazione secca (non ingombrante)		lunedì	martedì	mercoledì
RSU frazione umida	Dal 16/9 al 14/6	lunedì	martedì	mercoledì
	Dal 15/6 al 15/9	lunedì	martedì	mercoledì
		giovedì	venerdì	sabato
Carta, Cartone		giovedì	venerdì	sabato
Giorno quindicinale della raccolta*				
Plastica		giovedì	venerdì	sabato
Vetro, Barattolame		giovedì	venerdì	sabato

^{*}Le due tipologie di rifiuti a raccolta quindicinale non sono ritirate nella stessa settimana, ma sempre a settimane alterne